

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI PER MODIFICA DELLO STATUTO**Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore,****D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.**

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 15 tramite riunione online Zoom si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Interlife, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto associativo;
- 2) Varie ed eventuali.

I soci presenti chiamano a presiedere la riunione la Presidente dell'Associazione, la dott.ssa Gambini Giorgia, e nominano la dott.ssa Di Francescomarino Cecilia, quale Segretario ed estensore del presente verbale.

Il Presidente, constata e dà atto che la riunione è stata regolarmente convocata secondo le norme statutarie, che sono presenti tutti i n. 6 soci (così come risultante dal foglio presenze, che si allega al presente verbale "Allegato 2"), che tutti gli intervenuti si dichiarano a conoscenza degli argomenti posti all'ordine del giorno, e che, pertanto, l'Assemblea è regolarmente costituita ed atta a deliberare validamente in sede di prima convocazione.

Passando alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea dei soci per modificare lo statuto sociale, e che tali modifiche rispondono all'esigenza di adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

Si procede quindi alla lettura, articolo per articolo, del nuovo statuto evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente, in modo che, al termine della lettura, l'Assemblea, chiamata alla discussione e alla relativa approvazione, possa votare lo Statuto nella sua integrità.

Al termine della lettura del nuovo statuto, l'Assemblea, con voto unanime, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Nell'ambito dell'adeguamento al Codice del Terzo Settore, D.Lgs. 117/2017, ai sensi dell'art. 101, comma 2 si rende necessario procedere a modifiche di natura obbligatoria e di altra natura allo statuto vigente; ciò al fine del rispetto di quanto richiesto dal citato art. 101, comma 2 per poter continuare ad essere annoverati tra gli enti di Terzo settore, anche nel periodo di transizione della normativa.

Si ritiene, tuttavia, opportuno, non procedere all'inserimento di specifiche clausole, condizionate in quanto alla loro entrata in vigore, all'interno del vigente statuto per motivi di chiarezza, semplicità e trasparenza dello stesso.

L'assemblea, pertanto, approva all'unanimità, uno statuto integralmente adeguato alle disposizioni del Codice del Terzo Settore (Allegato 1), il quale resta per intero sospensivamente condizionato in quanto alla sua efficacia all'avverarsi degli eventi di cui all'art. 104, comma 2 del D.Lgs. 117/2017 e comunque sino al momento di iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo settore (RUNTS). Di contro, lo statuto attualmente vigente, corrispondente ai requisiti ONLUS ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. n. 460/1997, mantiene la sua efficacia sino all'avverarsi della condizione sospensiva precedentemente richiamata.

Al termine della votazione unanime, il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Si precisa in sede assembleare che la registrazione del suddetto atto e del nuovo statuto è esente da imposta di bollo ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 5 ed esente da imposta di registro ai sensi del d.lgs. 117/2017, art. 82, comma 3.

Confermato da tutti i soci l'interesse di registrare Interlife al RUNTS come Ente del Terzo Settore (ETS), con la futura denominazione Interlife ETS, l'assemblea conferisce il mandato al legale rappresentante di iscrivere l'associazione alla sezione "altri enti di Terzo settore" del RUNTS secondo le modalità indicate all'art. 34 del Decreto Ministeriale n. 106/2020 nei tempi ritenuti idonei e a garanzia della continuità del perseguimento degli scopi e dell'esercizio delle attività così come indicate nello statuto approvato in questa sede.

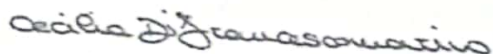
Inoltre, ai fini del perfezionamento dell'iscrizione al RUNTS, l'Assemblea conferisce mandato al legale rappresentante di apportare, se necessario, eventuali modifiche di natura prettamente formale e richieste dall'ufficio del RUNTS territorialmente competente.

Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati della sottoscrizione del presente atto e tutti i membri del Consiglio Direttivo della firma dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e da deliberare, il Presidente dichiara sciolta l'Assemblea alle ore 16.20, previa stesura, lettura e approvazione del presente verbale.

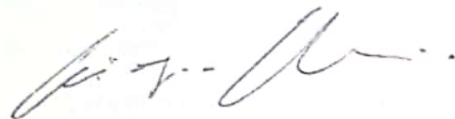
Il Segretario

Di Francescomarino Cecilia



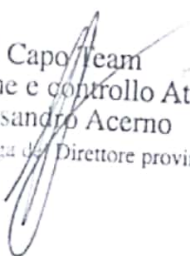
Il Presidente

Gambini Giorgia



Giorgia Gambini
ALL. CONVEGNI E ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI GORGONZOLA
Registrazione 11-1-2023 al n. 102 S. 3
data 11-1-2023 versati quota ordinaria e straordinaria
del

Il Capo Team
Gestione e controllo Atti
Alessandro Acerno
Firma su delega del Direttore provinciale



STATUTO INTERLIFE ETS

Art. 1 – Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata "INTERLIFE ETS" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Ente di Terzo settore e l'acronimo ETS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Gorgonzola (MI) e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 – Principi e finalità

1. Lo spirito e la prassi dell'associazione sono permeati dal completo e assoluto rispetto dei principi generali ispiratori della costituzione italiana e della carta delle Nazioni unite, quali il rispetto della personalità e della dignità umana e spirituale, dei diritti e delle libertà fondamentali di ogni essere umano senza distinzione alcuna di razza, sesso, età, lingua, religione, orientamento, etc.
2. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare, intende operare nel campo della cooperazione internazionale, della progettazione sociale, dell'economia solidale e della conservazione della natura e delle sue risorse e si ispira ai principi di solidarietà, eguaglianza, libertà, trasparenza e giustizia sociale.
3. L'associazione intende contribuire al benessere ed allo sviluppo armonico, integrato e sostenibile delle comunità locali con le quali coopera, favorendo l'incontro, lo scambio, la condivisione e la collaborazione partecipata ed attiva delle stesse in un processo di continuo "empowerment" (sviluppo della fiducia nelle proprie capacità) ed arricchimento reciproco.

Nello specifico l'associazione mira a:

- promuovere e realizzare progetti sociali, ambientali e di cooperazione in Italia ed all'estero sulla base dei bisogni delle comunità locali, con particolare attenzione ai gruppi più vulnerabili;
- promuovere l'empowerment delle comunità locali e favorire il pieno benessere psicofisico delle persone, la riduzione della povertà, il rispetto dei diritti umani e la piena e libera espressione delle potenzialità personali di ciascuno;
- contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini e delle bambine all'interno della comunità in cui vivono attraverso iniziative concrete di protezione da ogni forma di sfruttamento ed

- iniziative di sostegno all'istruzione, salute, crescita, piena realizzazione e benessere dei piccoli;
- contribuire alla sensibilizzazione ed alla formazione di una cultura della solidarietà internazionale fondata sull'incontro e la conoscenza reciproca, ed a promuovere una maggior consapevolezza dell'opinione pubblica;
 - creare e favorire la collaborazione ed il coordinamento, a livello nazionale ed internazionale, di una rete di associazioni, comunità e realtà locali per la cooperazione sinergica, la condivisione e valorizzazione di buone pratiche e l'attuazione di modelli migliorativi di ritorno;
 - promuovere ed attuare iniziative di finanza etica e microfinanza volte alla riduzione della povertà;
 - contribuire alla conservazione della natura e delle sue risorse e rafforzare la relazione tra Uomo, Animale ed Ambiente.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- lett. e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
- lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017;
- lett. n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali,

nonché' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

- lett. r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- lett. s) agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
- lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

2. In attuazione delle attività d'interesse generale summenzionate l'associazione si propone in via esemplificativa e non esaustiva di:

- svolgere attività di progettazione e di realizzazione di interventi sociali ed ambientali sia in Italia che all'estero, inclusi i programmi di cooperazione internazionale allo sviluppo, di emergenza ed aiuto umanitario nei paesi del Sud del mondo, in collaborazione con le popolazioni interessate ed in armonia con i piani di sviluppo locali occupandosi, a partire dalle esigenze dei beneficiari, della stesura delle proposte progettuali, del loro finanziamento, anche attraverso appositi momenti di raccolta fondi, dell'implementazione, del monitoraggio e della valutazione dei medesimi progetti;
- promuovere programmi di sostegno a distanza, attività di lotta allo sfruttamento minorile ed ogni altra iniziativa volta alla protezione dell'infanzia per assicurare il concreto diritto dei bambini all'educazione, salute e crescita serena;
- ideare e brevettare soluzioni e metodologie per lo sviluppo, il contrasto alla povertà e la cooperazione internazionale;
- promuovere forme di economia solidale e finanza etica, tramite iniziative di microfinanza, il supporto allo start up di imprese in Italia ed all'estero, ed ogni altra attività volta a favorire l'equo accesso al credito e la riduzione della povertà ed a moltiplicarne i benefici;
- partecipare a richieste di finanziamento e bandi per progetti di carattere sociale, culturale, ambientale e nell'ambito della cooperazione internazionale, promossi da soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali (compresi soggetti quali banche, ministeri, fondazioni, regioni, ecc. ecc);
- supportare i partner nella progettazione, nel reperimento delle risorse, nella realizzazione di progetti sulla base delle esigenze delle comunità locali;
- implementare programmi di cooperazione e sviluppo, emergenza e riabilitazione, elaborati da istituzioni pubbliche e private, organizzazioni internazionali (ONU e agenzie specializzate, UE, etc.) o altri enti ed associazioni;
- promuovere ed erogare corsi, stage ed altre attività educative, formative, di alfabetizzazione e di formazione professionale, o iniziative di promozione sociale, attinenti ai propri fini istituzionali;
- organizzare convegni e conferenze, mostre ed altri eventi a scopi divulgativi o di raccolta fondi;
- realizzare attività editoriali, di documentazione e ricerca, pubblicare saggi, opuscoli, libri, scritti,

materiale audio, audiovisivi, podcast, materiale multimediale, documentari, cortometraggi o lungometraggi, Ep, manualistica di settore ed ogni altro prodotto culturale con finalità formative/informative, e, più in generale, organizzare, promuovere e gestire direttamente o indirettamente qualsiasi attività utile al perseguimento dei propri scopi sociali;

- selezionare e formare personale tecnico, italiano e non, nel rispetto del diritto alle pari opportunità ed all'inclusione, e favorirne l'inserimento in un ambiente sereno di lavoro e di crescita personale e professionale;
- svolgere missioni all'estero ed inviare il proprio staff in loco per attività di implementazione progettuale e documentazione, monitoraggio, valutazione, ricerca, analisi dei bisogni, supporto, dialogo diretto con i partner ed i beneficiari e per ogni altra attività necessaria alla realizzazione delle proprie finalità;
- progettare e realizzare, in linea con l'oggetto sociale e le proprie finalità statutarie, campagne di informazione, comunicazione sociale e sensibilizzazione che favoriscano una maggiore conoscenza e partecipazione personale e civile al benessere delle comunità locali e globali con particolare attenzione alle categorie più vulnerabili;
- promuovere iniziative di assistenza umanitaria ai migranti o soluzioni alternative alla migrazione;
- offrire servizi di supporto, di monitoraggio, di valutazione e di ogni genere di assistenza a tutti i soggetti (privati, enti, imprese, comunità, istituzioni ed organizzazioni), sia nazionali che internazionali, che intendano operare nell'ambito della cooperazione sociale decentrata ed internazionale in linea con le finalità statutarie e la visione di Interlife;
- aderire, partecipare direttamente, realizzare e coordinare iniziative congiunte in sinergia con organismi, enti, consorzi, associazioni e federazioni, nazionali ed internazionali, che si prefiggano medesime e/o simili finalità, siano essi già esistenti o da costituire;
- svolgere attività di importazione, vendita e distribuzione di prodotti relativi al mercato solidale provenienti da progetti di carattere sociale, e realizzati in sede o in collaborazione con altre organizzazioni o associazioni oppure importati da cooperative e/o associazioni del Sud del mondo in modalità e-store oppure al dettaglio presso un punto vendita (anche presso propria sede), nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge in funzione assolutamente strumentale e marginale;
- svolgere corsi, attività ed iniziative con animali orientate al rafforzamento delle relazioni tra Uomo, Animale e Ambiente;
- contribuire all'uso sostenibile e consapevole delle risorse naturali, alla riforestazione e promuovere l'accesso universale all'acqua;
- promuovere la protezione della natura e la tutela dell'ambiente, attraverso attività di ricerca e conservazione della biodiversità e degli ecosistemi, l'istituzione di parchi ed aree naturali protette, la partecipazione ad iniziative di compensazione delle emissioni di carbonio, la lotta all'inquinamento e la prevenzione degli effetti del cambiamento climatico;

4. L'amm
nel l'
d
- promuovere il benessere psicofisico dell'individuo ed il sano sviluppo della persona, in virtù di un miglioramento della qualità di vita; sostenere l'individuo nella cura del sé, del proprio benessere (individuale e a fini di salute pubblica), della sicurezza alimentare e della propria crescita personale attraverso corsi di formazione e seminari;
 - promuovere la partecipazione attiva dei donatori tramite il loro diretto coinvolgimento nelle iniziative di Interlife, comprese la raccolta fondi, il costante aggiornamento sull'andamento ed i risultati progettuali raggiunti, le visite conoscitive ai partner ed alle comunità locali, il contatto, l'incontro e lo scambio umano e culturale con i beneficiari;
 - collaborare stipulare convenzioni e accordi con enti finanziatori pubblici e privati, organismi internazionali, organizzazioni non governative, associazioni e organizzazioni del terzo settore, istituti universitari e di ricerca, amministrazioni pubbliche, imprese, società e ogni altro ente, italiano o estero, per lo svolgimento delle finalità statutarie.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali



Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
2. Il numero degli associati è illimitato.
3. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:
 - i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal consiglio direttivo;
 - i soci onorari sono tutti coloro ai quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

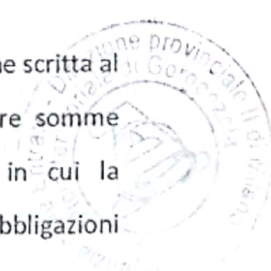
4. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.
5. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione utile.
6. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.
2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.
3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.
4. Ciascun associato ha diritto:
 - a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
 - b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
 - c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
 - d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
 - e) di recedere in qualsiasi momento;
 - f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.
5. Ciascun associato ha il dovere di:
 - a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
 - b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
 - c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso o esclusione.
2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.



3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il consiglio direttivo;
 - c) il presidente;
 - d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Gli organi sociali e l'organo di controllo hanno la durata rispettivamente di tre (3) esercizi per il Consiglio Direttivo ed i suoi componenti e di tre (3) esercizi per l'organo di controllo. I loro componenti possono essere riconfermati.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.
4. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre (3) associati.
5. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
6. Sono ammessi al voto gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal consiglio direttivo;
- i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.
2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del consiglio direttivo.
3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta

dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

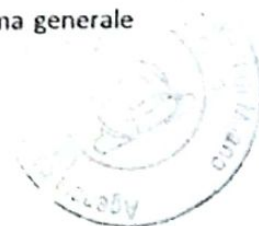
1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.
2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.
3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.
4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.
5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci iscritti nell'apposito libro dei soci.
6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al Presidente.
8. I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse, in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione dei votanti.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza*.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di tre (3) ad un massimo di sei (6) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del consiglio direttivo rimangono in carica per la durata di tre (3) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:
 - a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
 - i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci;



- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il Presidente e il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno due (2) volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro

venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre (3) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

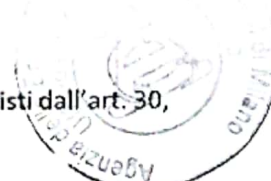
3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti



tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 21 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- g) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale
- h) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- i) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

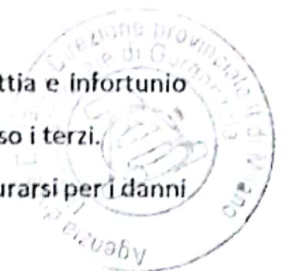
1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.
2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.



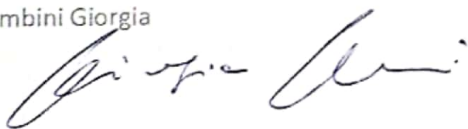
Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

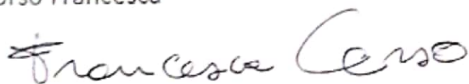
Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

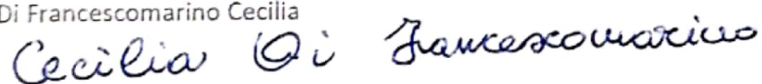
Gambini Giorgia



Corso Francesca



Di Francescomarino Cecilia



Allegato 2 al Verbale di Assemblea Straordinaria nr.1 del 2023

SOCI PRESENTI ALL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICA DELLO STATUTO

Approvazione delle modifiche per l'adeguamento al Codice del Terzo Settore,

D.Lgs. 117/2017 ai sensi dell'art. 101, comma 2.

L'anno 2023, il giorno 10 del mese di gennaio alle ore 15, si è riunita l'Assemblea Straordinaria dei soci dell'Associazione Interlife, alla presenza dei signori:

- Gambini Giorgia
- Di Francescomarino Cecilia
- Corso Francesca
- Priolo Sabrina
- Di Conzo Michele
- Francia Emanuele

Presidente

Vice-presidente e tesoriere

Segretario

Socio Ordinario

Socio Ordinario

Socio Ordinario



Cecilia Di Francescomarino

Francesca Corso

Sabrina Priolo

Michele Di Conzo

Emanuele Francia

